

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22401 Anno 2021

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: CASA FILIPPO

Data Udiienza: 17/03/2021

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982

avverso l'ordinanza del 23/07/2020 del TRIBUNALE di FORLI'

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG *Giulio ROMANO, che ha chiesto*  
*l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata*



## RITENUTO IN FATTO

1. ALBANO Giuseppe, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione fra reati giudicati con dodici sentenze irrevocabili, ha rideterminato la pena complessiva in dieci anni di reclusione e 1.500,00 euro di multa.

Premette il ricorrente che nell'istanza introduttiva aveva fatto riferimento a due provvedimenti già intervenuti in sede esecutiva, con i quali il Tribunale di Potenza e il Tribunale di Chieti avevano riconosciuto il vincolo della continuazione fra alcuni dei reati giudicati con una parte delle sentenze menzionate, e che, pertanto, chiedeva al Tribunale forlivese di estendere la continuazione già riconosciuta nelle due occasioni precedenti a tutti i residui reati giudicati, confluiti nel provvedimento di "cumulo" SIEP n. 324/2019 emesso in data 9.12.2019 dalla Procura della Repubblica presso il suddetto Tribunale.

Tuttavia, il Giudice dell'esecuzione adito da ultimo, nel rideterminare la pena per effetto del riconoscimento di una continuazione estesa a tutti i reati giudicati con le dodici sentenze in questione, aveva violato il divieto della *reformatio in peius* in quanto era pervenuto all'adozione di un trattamento sanzionatorio peggiorativo in raffronto a quello operato, *in parte qua*, nelle precedenti sedi esecutive.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2. Il Collegio, intende, in primo luogo, manifestare adesione al preferibile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, formatosi proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, regolate dall'art. 671 cod. proc. pen., stando al quale "In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine alla individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma 2, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base" (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, Trisciunglio, Rv. 279316).



Discende dal principio testé enunciato che "Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna (o alcuna) delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati-satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 27/9/2013, Romano, Rv. 259030).

Sotto altro, connesso, aspetto, deve tenersi conto del vincolo eventualmente derivante dalle pregresse statuizioni del giudice di merito, come chiarito da questa Corte nella sua più autorevole espressione, nell'affermare che "Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735).

**3.** L'ordinanza impugnata, come dedotto dal ricorrente, appare in alcuni punti non rispettosa dei superiori criteri interpretativi.

Anzitutto, non si sono neppure esplicitamente menzionate in essa le ordinanze già adottate in sede esecutiva dal Tribunale di Potenza (31.7.2018) e dal Tribunale di Chieti (17.12.2018), con le quali è stata applicata la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze contraddistinte dai numeri 4), 8), 9), 10) e 11) (oggetto dell'ordinanza del Tribunale di Potenza) e dal numero 4) (oggetto dell'ordinanza del Tribunale di Chieti) siccome indicati nel provvedimento in esame.

Tale omissione ha indotto il Giudice di Forlì a non farsi carico delle ragioni alla stregua delle quali, in alcuni casi, ha ritenuto di apportare al reato-satellite un aumento di pena superiore al corrispondente aumento apportato nelle due ordinanze presupposte, che costituiscono provvedimenti divenuti definitivi.

Se è vero che, nel procedimento di scorporazione di tutti i reati unificati, il giudice dell'esecuzione ha correttamente rispettato l'individuazione della pena-base per il reato più grave e l'aumento per la continuazione interna stabiliti con la precedente ordinanza del Tribunale di Potenza in data 31.7.2018 (sentenza n. 3, capo a) e capo b), è altrettanto vero che, nella quantificazione degli aumenti di pena apportati per la continuazione esterna con tutti gli altri reati-satellite, lo stesso giudice, senza fornire adeguata motivazione (non potendosi ritenere tale il generico richiamo a ragioni di equità), in taluni casi ha apportato frazioni di aumento di pena irrazionalmente superiori agli aumenti corrispondenti operati, per gli stessi reati, nei due precedenti giudizi di esecuzione.

Così, con riferimento ai reati-satellite giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza il 31.7.2018 ai numeri 1), 3) 4) e 5), il precedente giudice dell'esecuzione aveva determinato una pena complessiva di sette mesi di reclusione (v. pag. 5) per i sette episodi in contestazione, mentre, nell'ordinanza impugnata, per gli stessi reati-satellite, è stato apportato, senza l'esplicitazione di giustificazioni sulla difformità *in peius* del trattamento operato rispetto a quello risultante da provvedimenti definitivi, un aumento complessivo di pena pari a due anni, sette mesi e quindici giorni di reclusione.

**4.** Sebbene il divieto del giudice dell'esecuzione di rettificare in aumento le pene inflitte per i reati-satellite operi solo in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di cognizione (Sez. U, n. 6296/2017, Nocerino, cit.), deve ribadirsi che incombe in ogni caso sul giudice medesimo, nel processo di rideterminazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze irrevocabili, di fornire adeguata motivazione anche in ordine all'entità dei singoli aumenti apportati per i reati-satellite, tanto più in una fattispecie, come quella in esame, in cui, per i reati più sopra menzionati, vi era stata già una decisione, divenuta definitiva, di altro giudice dell'esecuzione, che aveva applicato frazioni di pena in aumento complessivamente inferiori.

**5.** Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, in diversa composizione (v. Corte cost. n. 183 del 2013), che si atterrà ai principi enunciati sanando le lacune motivazionali rilevate.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì.

Così deciso in Roma, 17 marzo 2021